

TI_GERICHTE 11.2023.39 vom 15. Januar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.39

FR: TI_GERICHTE 11.2023.39 du 15 janvier 2025

IT: TI_GERICHTE 11.2023.39 del 15 gennaio 2025

Regeste

Protezione della personalità: misure cautelari nei confronti dei mass media

Erwägungen

E. 1

La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale esigenza non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore degli istanti il 14 marzo 2023. Introdotto il 23 marzo 2023 l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

E. 2

Secondo l'art. 266 CPC il giudice può ordinare provvedimenti cautelari nei confronti di mezzi di comunicazione a carattere periodico soltanto se l'incombente lesione dei diritti dell'istante è tale da poter causare a quest'ultimo un pregiudizio particolarmente grave (lett. a), se manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione (lett. b) e se il provvedimento non appare sproporzionato (lett. c). Le tre esigenze sono cumulative. Trattandosi in particolare di una lesione della personalità, essa è “manifestamente ingiustificata” nel senso dell'art. 266 lett. b CPC ove risulti palese già a un sommario esame (RtiD II-2009 pag. 641 consid. 4). L'illiceità deve risultare evidente e palmare. Incombe all'istante non solo renderla verosimile, ma farla apparire pressoché certa (sentenza del Tribunale federale 5A_956/2018 del 22 aprile 2020 consid. 2 con richiami, pubblicato in: SJ 2020 I 326) . In altri termini, la mancanza di ogni giustificazione per la diffusione di un servizio giornalistico suscettivo di ledere la personalità deve risultare evidente e le giustificazioni addotte dal convenuto non devono apparire escluse già di primo acchito (I CCA, sentenza inc. 11.2017.25 del 19 giugno 2019 consid.

E. 4

Narrati gli antefatti, ripercorsa la procedura di prima istanza ed esposti i principi di diritto in materia di provvedimenti cautelari nei confronti di mezzi di comunicazione a carattere periodico (pag. da 2 a 6), gli appellanti sostengono – riassumendo per argomenti le loro censure – che “le affermazioni riportate nell'articolo” non hanno alcun “fondamento oggettivo e imparziale” e sono “errate e fuorvianti”, sono state giustificate da “prove

documentali” relative a un terzo e non pertinenti, “nulla hanno a che vedere” con loro e con la S_____ G_____ T_____ AG tant'è che i contatti fra C_____ D_____ G_____ e AP 1, di professione avvocato, si limitano a un patrocinio legale anni addietro. Essi fanno valere inoltre che l'articolo, ancorché in tedesco e accessibile solo agli abbonati, causa loro un “danno d'immagine, mettendone in dubbia luce la reputazione sociale e professionale”. Infine gli interessati asseverano che la diffusione dell'articolo litigioso non risponde a un preminente interesse pubblico d'informazione sia perché non è compito della convenuta il “controllo del buon funzionamento delle attività commerciali svolte dalle società” sia perché il pezzo “non contiene informazioni fondamentali tali da giustificare l'accessibilità al pubblico” (pag. da 6 a 8).

E. 5

La convenuta obietta anzitutto, nelle sue osservazioni all'appello, che il rimedio giuridico è irricevibile per carenza di motivazione, l'istante limitandosi a ripetere pressoché letteralmente le argomentazioni addotte nell'istanza davanti al Pretore fatta eccezione di rimproveri generici e non circostanziati alla decisione impugnata. a) Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_463/2023 del 24 aprile 2024 consid. 4.1 con rinvii). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2021.36 del 7 marzo 2023 consid. 4 con rinvii). b) Nella fattispecie l'appello ripropone invero stralci dell'istanza presentata davanti al primo giudice (pag. 7 da metà). Inoltre gran parte dei rimproveri formulati contro il giudizio impugnato si rivelano meramente generici, sebbene alcune contestazioni siano più puntuali segnatamente quanto alla valenza probatoria di un documento e alla diffusione dell'articolo. A prescindere da ciò la questione è che gli appellanti non si confrontano, neppure di scorcio, con la prima motivazione del Pretore, secondo il quale l'istanza andava respinta già per il fatto che essi non hanno spiegato perché non bastasse a tutela della loro personalità esercitare il diritto di risposta da loro fatto valere prima della litispendenza (decreto impugnato, pag. 5 in alto). E dandosi più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), un ricorrente deve confrontarsi con tutte quante le motivazioni, sotto pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni singola motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.172 del 22 febbraio 2023 consid. 4). Se ne conclude che, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; analogamente sul piano federale: sentenza del Tribunale federale 5A_98/2022 del 28 marzo 2023 consid. 2.1), l'appello vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48 b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

E. 6

Si aggiunga, ad ogni buon conto, che l'appello non avrebbe avuto sorte migliore neppure in relazione alle censure rivolte alla seconda motivazione adottata dal Pretore. Intanto gli

appellanti non indicano quali sarebbero le informazioni “errate e fuorvianti” contenute nell'articolo e si limitano bensì a sostenere che l'unica connessione fra loro e C_____ D_____ G_____ sia costituita da “una rappresentanza intercorsa anni addietro da parte dell'avv. AP 1” (pag. 6). Essi non contestano tuttavia gli accertamenti del primo giudice sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta in merito al coinvolgimento di C_____ D_____ G_____ nella società S_____ G_____ T_____ AG, alla collaborazione della stessa società con l'istante AP 2, al fatto che AP 1 sia avvocato di C_____ D_____ G_____, ai precedenti penali di quest'ultimo e ai risultati delle ricerche in merito alle condizioni di mercato per l'acquisto di oro (decreto impugnato, pag. 6 in alto). Gli appellanti asseverano altresì che i documenti prodotti dalla convenuta non sono pertinenti, ma per finire criticano “a titolo esemplificativo” solo le fotografie al doc. 22 che il primo giudice non ha neppure citato nella sua motivazione, per tacere del fatto che le medesime rendono verosimili frequentazioni recenti fra AP 1 e C_____ D_____ G_____ anche al di fuori dell'ammessa rappresentanza processuale. In definitiva le censure degli appellanti non sarebbero bastate, e da lungi, per sovvertire la valutazione del primo giudice sulla verosimile veridicità dei fatti riportati nel pezzo. Ciò premesso, anche volendo ammettere che lamentare un “danno d'immagine” alla “reputazione sociale e professionale” sia sufficiente a rendere verosimile un pregiudizio particolarmente grave alla personalità a prescindere dal cerchio dei potenziali lettori, determinante è che l'interesse pubblico alle informazioni contenute nell'articolo litigioso appare già di primo acchito preminente. Intanto il periodico saldo, che si definisce “Das Konsumentenmagazin – inseratefrei und unabhängig”, ha per obiettivo la consulenza e la tutela dei consumatori (doc. 2, copertina; doc. 3), sicché vigilare sull'attività di società che offrono servizi d'investimento rientra senz'altro nei suoi scopi e nella missione d'informazione della stampa salvaguardata dalle condizioni restrittive poste dall'art. 266 CPC per l'adozione di misure cautelari a protezione della personalità (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 2 ad art. 266 con rinvii). Inoltre è indubbio l'interesse del pubblico ad essere informato sui rischi correlati ad investimenti in oro e nello specifico sull'offerta d'investimento della S_____ G_____ T_____ AG e della AP 2 (doc. 5 e 6), come peraltro dimostrato dalla cronaca più recente (<https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/> _____ .html). È appena il caso di rilevare, infine, che sulla richiesta subordinata volta all'annullamento del decreto impugnato e al rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio gli appellanti non spendono una parola. In definitiva, non fosse stato irricevibile per difetto di motivazione (sopra, consid. 5b), l'appello – per quanto ammissibile – sarebbe stato in ogni modo destinato alla reiezione.

E. 7

Le spese processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). In applicazione dell'art. 106 cpv. 3 vCPC, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024 tutt'ora applicabile alla presente procedura (art. 407 f CPC a contrario) e considerato che gli appellanti hanno proceduto insieme, si giustifica che essi rispondano delle spese solidalmente. La tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). La convenuta, che ha formulato osservazioni con il patrocinio di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

E. 8

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è irricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili. 3. Notificazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello La giudice presidente La cancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.